

Convenzione di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica tra il Ministero delle Attività Produttive e il Comune di Perdifumo (SA).

Tra il Ministero delle Attività Produttive, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona dell'Ing. Tullio Maria Fanelli, Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie e il Comune di Perdifumo (SA), d'ora innanzi denominato con il termine "Concessionario", in persona del Sindaco Dr. Vincenzo Paolillo.

PREMESSO

- che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prevede:

- a) all'articolo 9, comma 1, che con le concessioni siano individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate e che le concessioni prevedano, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente;
- b) all'articolo 9, commi 3, 4 e 5, norme per la razionalizzazione dell'attività di distribuzione da perseguire, in particolare, con il rilascio di un'unica concessione di distribuzione per ambito comunale;
- c) all'articolo 9, comma 7, disposizioni in materia di separazione per l'attività di distribuzione di energia elettrica;

- che l'articolo 2, comma 36, della legge 14 novembre 1995 n. 481 prevede che l'esercizio del servizio in concessione sia disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'Amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio;

- che le funzioni in materia di gestione, di manutenzione e di sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione vengono esercitate, per quanto di competenza, dal Concessionario, sulla base di criteri e modalità predefiniti, tali da assicurare l'imparzialità e la trasparenza degli interventi, nonché l'eguaglianza di trattamento per tutti gli utenti;

- che il Concessionario, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99 non ha adottato un sistema di separazione contabile ed amministrativa essendo esentata in conformità a quanto previsto dall'Autorità per l'energia e il gas con deliberazione n. 61/99 in data 11 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TMP

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1 (Finalità della concessione)

1. Le attività regolate dalla presente convenzione sono esercitate per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995 n. 481.



Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:


- a) "l'Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, di seguito legge n. 481/95;
- b) "decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999" è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;
- c) "decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000" è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001, recante approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
- d) "decreto legislativo n. 79/99" è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- e) "esercizio" è l'utilizzazione degli impianti di potenza ed accessori secondo procedure codificate in attuazione della gestione della rete. Dell'esercizio fanno parte la conduzione degli impianti per l'attuazione delle manovre, ivi inclusa la teleconduzione, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti, nonché le ispezioni sui medesimi;
- k) "gestione della rete" è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure riguardano in particolare la programmazione ed il controllo dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;
- l) "gestore della rete" è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, una rete elettrica;
- m) "impianto accessorio" è un complesso di componenti elettrici, elettronici o meccanici e delle connesse opere civili necessari all'automazione, alla manovra, alla protezione ed alla supervisione e controllo di impianti di potenza ed asserviti ai medesimi impianti;
- n) "impianto di potenza" è un complesso di componenti elettrici necessari al trasporto ed alla trasformazione dell'energia elettrica, con esclusione, se circuitalmente sezionabili, delle trasformazioni dedicate alla riduzione delle grandezze elettriche ai fini della misura dell'energia elettrica, dell'automazione, della manovra, della protezione e della supervisione e controllo delle reti,
- o) "manutenzione" è l'insieme delle operazioni e gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento delle reti di distribuzione, tenendo conto dell'eventuale decadimento delle prestazioni;
- p) "misura" sono i dati e le informazioni risultanti dalle rilevazioni di un misuratore;
- q) "misura dell'energia elettrica" è la misura dell'energia elettrica attiva e reattiva;
- r) "rete di distribuzione" è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la rete di trasmissione nazionale;
- s) "rete di trasmissione nazionale" è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- t) "rete interna di utenza" è qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- u) "reti con obbligo di connessione di terzi" sono:

- le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
- le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;
- le piccole reti isolate;
- le reti elettriche che alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
- la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.A. non facente parte della rete di trasmissione nazionale;
- v) "sito di connessione" è l'area su cui sono installati gli impianti elettrici attraverso i quali si attua il collegamento circuitale degli impianti dell'utente con la rete a cui tali impianti sono direttamente connessi;
- "sviluppo" è un intervento di espansione o di evoluzione della rete, ivi inclusi l'eventuale aumento o riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza;
- w) "utenza" è un qualunque impianto elettrico direttamente connesso alla rete di distribuzione.

Articolo 3

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, regola l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Perdifumo, rilasciata, a titolo di concessione gratuita, al Comune suddetto.
2. In particolare, fanno parte dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica:
 - a) la gestione delle reti di distribuzione;
 - b) la decisione degli interventi di manutenzione;
 - c) la programmazione e l'individuazione degli interventi di sviluppo;
 - d) l'esercizio degli impianti;
 - e) l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
 - f) la realizzazione degli interventi di sviluppo.
3. L'attività di distribuzione è esercitata sulle reti di distribuzione, situate nell'ambito territoriale di competenza del Concessionario, composte da:
 - a) impianti di potenza in alta tensione facenti parte di reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e dalla rete della società Ferrovie dello Stato e sue aventi causa, con le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - b) impianti di potenza in media e bassa tensione;
 - c) impianti accessori asserviti agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. Limitatamente alle reti interne d'utenza e alle linee dirette, anche se ubicate nell'ambito territoriale di competenza del Concessionario, il rilascio della concessione non comporta il riconoscimento di diritti di esclusiva, di priorità ovvero competenze o condizioni di maggior favore nell'accesso e nell'utilizzo di dette reti.
5. Ferme restando le disposizioni in materia di obblighi inerenti l'attività di distribuzione previsti dalle norme vigenti nonché dalle delibere dell'Autorità, il Concessionario, previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive e sulla base di una convenzione tipo approvata dall'Autorità, al fine di garantire gli obblighi di pubblico servizio di cui all'articolo 4, stipula con ciascun soggetto che sia titolare o abbia la disponibilità delle limitate porzioni di reti con obbligo di connessione di terzi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), quarto alinea, una convenzione che regola i rapporti e le condizioni di fornitura del Concessionario agli utenti terzi.



connessi a dette reti che rimangono fisicamente delimitate alla struttura esistente alla data di stipula della presente convenzione.

Articolo 4

(Obiettivi generali e obblighi del servizio pubblico)

1. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, è esercitata dal Concessionario per l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica nel territorio del Comune di Perdifumo alle condizioni previste dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e in osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione e dalla Autorità, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
2. In particolare, il Concessionario ha l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri nonché nel rispetto delle direttive impartite dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale sulle materie di propria competenza. L'eventuale rifiuto di connessione alla rete, è debitamente motivato dal Concessionario e deve essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione e all'Autorità.
3. Il Concessionario, per quanto attiene ai rapporti con la società Acquirente Unico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99, si attiene alle disposizioni del medesimo decreto nonché alle direttive emanate dall'Amministrazione nei confronti della medesima Società.

Articolo 5

(Obblighi e scopi specifici della concessione)

1. Nell'espletamento del servizio il Concessionario deve:
 - a) assicurare che il servizio di distribuzione di energia elettrica sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, sotto l'osservanza delle direttive impartite dalla Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/95, predisponendo le misure atte a garantire che siano soddisfatte tutte le ragionevoli esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili e la parità di condizioni economiche e normative per ogni categoria di utenza; in particolare assicura il rispetto dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
 - b) mantenere gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione in perfetto stato di funzionamento, programmando e realizzando l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; per le parti delle stazioni elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale ricomprese nell'ambito delle reti di distribuzione ai sensi delle disposizioni della presente convenzione e funzionali alla medesima rete di trasmissione, l'attività di distribuzione oggetto della concessione è limitata alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), ed f). Tali funzioni devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni dei contratti di servizio stipulati dal Concessionario con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, della convenzione tipo approvata con il decreto del Ministro dell'industria 22 dicembre 2000;
 - c) promuovere gli interventi volti a migliorare lo sviluppo, l'efficienza e la qualità del proprio sistema di distribuzione di energia elettrica in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione e in coordinamento con il funzionamento e lo sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale nonché gli interventi di razionalizzazione del sistema di distribuzione di energia elettrica stesso;
 - d) garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la regolarità, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza ed il minor costo del servizio, attraverso la diretta disponibilità di



risorse umane e competenze adeguate ad assicurare la completa operatività dell'attività di distribuzione di energia elettrica;

- e) adottare tutti gli interventi volti al controllo ed alla gestione dell'utenza anche attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- f) garantire le azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolte all'utenza per favorire l'uso razionale dell'energia con particolare riferimento agli obiettivi di efficienza energetica degli usi finali di energia di cui all'articolo 6 della presente convenzione;
- g) perseguire, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità e nel rispetto delle normative vigenti, la tutela dell'ambiente, la protezione della salute delle popolazioni e degli addetti nonché la sicurezza degli impianti;
- h) destinare adeguate risorse ai fini della formazione e qualificazione professionale del personale, affinché esso risulti sempre perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti di distribuzione e, più in generale, per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.
- i) assicurare l'attività di misura dell'energia elettrica sulla base delle normative vigenti ed in particolare delle delibere dell'Autorità e delle direttive dell'Amministrazione in merito alle necessità di ammodernamento del sistema elettrico nazionale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'utente cui si riferiscono, e quindi appartengono i dati oggetto della misura, di approvvigionare e/o installare e/o effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura di misura a proprio carico, nel caso di nuova installazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura di misura esistente con altra conforme alle normative vigenti. L'apparecchiatura di misura deve consentire l'accesso alle registrazioni, oltre che al Concessionario, anche ai soggetti aventi diritto, sulla base della normativa vigente, senza alcuna discriminazione tra i soggetti stessi sulle modalità di accesso;
- j) predisporre ed aggiornare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 37, della legge n. 481/95, e in attuazione delle direttive emanate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della medesima legge, un regolamento di servizio, denominato "Codice di distribuzione", che disciplina l'attività di cui all'articolo 3, comma 1, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - rapporti di natura tecnica, economica, giuridica con gli utenti delle reti di distribuzione nell'ambito territoriale di competenza della medesima, ivi incluse le modalità procedurali e ogni altra condizione considerata necessaria per l'accesso dei medesimi utenti alle proprie reti;
 - rapporti di natura tecnica, economica e giuridica con i soggetti responsabili della gestione di altre reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse alle reti di distribuzione e, in particolare, con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale qualora le reti dell'impresa distributrice titolare della concessione costituiscano utenza direttamente connessa a detta rete in almeno un sito di connessione;
 - organizzazione e funzionamento dell'attività di distribuzione, per quanto riguarda la gestione delle reti di distribuzione nell'ambito territoriale di competenza, l'esercizio e la manutenzione degli impianti costituenti le medesime reti, nonché lo sviluppo di queste ultime preordinato al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95.

Qualora non sia già previsto, copia del Codice di distribuzione sarà trasmesso dal Concessionario all'Amministrazione ed all'Autorità.

2. L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo e ispezione per verificare il rispetto dei suddetti obblighi.



Articolo 6
(Obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia)

1. Nell'espletamento del servizio il Concessionario persegue gli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.
2. Le misure da adottare per perseguire l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia sono quelle elencate nell'allegato 1 del decreto interministeriale di cui al comma 1 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7
(Partita IVA e sede legale)

1. Il Concessionario, P.I. 00222010654, ha sede legale in Perdifumo (SA), Piazza Municipio, 1, ove domicilia agli effetti della presente convenzione.
2. Eventuali variazioni della sede legale e del domicilio sono comunicate all'Amministrazione.
3. La sede legale dovrà essere comunque nel territorio nazionale.

Articolo 8
(Scopo sociale e altre attività societarie)


1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere previsto nello scopo sociale del Concessionario.
2. Il Concessionario può esercitare, anche attraverso partecipazioni in società di capitali, in Italia ed all'estero, qualsiasi attività funzionalmente ed immediatamente connessa a quelle oggetto della concessione e strumentale al loro esercizio salvo quelle escluse dalla normativa vigente.
3. Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione i trasferimenti di beni e servizi di cui è titolare o partecipante nel settore della proprietà intellettuale, rientranti nell'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 9
(Tariffe, contributi di allacciamento, condizioni di contratto)

1. Il Concessionario è obbligato ad applicare agli utenti le tariffe, i contributi di allacciamento e le condizioni fissati dalle norme e disposizioni vigenti, nonché dalle deliberazioni adottate dall'Autorità.
2. Il corrispettivo per l'accesso alle reti di distribuzione e l'uso delle stesse dovuto al Concessionario è stabilito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95.
3. E' facoltà del Concessionario, dopo aver previamente informato l'Amministrazione, e in conformità alle procedure della legge n. 481/95 proporre all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nuove tariffe e trattamenti particolari connessi a controprestazioni dell'utenza o ad altre esigenze di carattere generale.
4. Le condizioni generali di contratto applicabili all'utenza servita dal Concessionario sono quelle vigenti, per le diverse categorie di utenze, all'atto della approvazione della presente convenzione. Sono fatte salve le eventuali modifiche definite dall'Autorità.

Articolo 10
(Contratti di appalto, somministrazione e fornitura)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera d), il ricorso del Concessionario a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è consentito, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con esclusivo riferimento alle attività di cui all'articolo 3, comma 2,



- lettere d), e) ed f) dando comunicazione del soggetto affidatario all'Amministrazione, senza esonero per il Concessionario dalle responsabilità e dagli obblighi verso l'Amministrazione derivanti dal rapporto concessorio e dalla presente convenzione.
2. Il Concessionario, nel caso in cui svolga attività di vendita di servizi di telecomunicazione, ovvero controlli società che svolgono dette attività o ne sia controllato, ovvero sia controllato da società che controllino società che svolgono dette attività, affida, mediante appositi contratti di appalto, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione funzionali alla teleconduzione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
 3. Il Concessionario è obbligato ad eseguire o a far eseguire i lavori a regola d'arte tenendo conto delle regole tecniche emanate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.

Articolo 11

(Poteri di intervento dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione vigila sull'osservanza degli obblighi assunti dal Concessionario per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente convenzione, nel rispetto della efficienza, tempestività ed economicità del servizio.
2. A tal fine il Concessionario deve fornire all'Amministrazione, su richiesta della stessa, ogni elemento necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

Articolo 12

(Sanzioni pecuniarie)

1. Il Concessionario, in caso di inosservanza dei provvedimenti emanati dall'Amministrazione, ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o di effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui le informazioni e i documenti forniti non siano veritieri, è tenuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 481/95, al pagamento di una somma di denaro determinata dall'Autorità in misura non inferiore nel minimo a lire 5 milioni e non superiore nel massimo all'1% dei ricavi del Concessionario relativi all'anno precedente.

Articolo 13

(Sospensione e decadenza)

1. Qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili al Concessionario pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico di distribuzione di energia elettrica, l'Amministrazione, anche su proposta dell'Autorità avanzata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera o), della legge n. 481/95, può disporre la sospensione o la decadenza, anche parziale, dalla concessione, con la procedura di cui ai successivi commi.
2. L'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento, contesta al Concessionario gli addebiti ed assegna allo stesso un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente detto termine, l'Amministrazione può eseguire, o far eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, ove necessario ed indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un Commissario delegato al compimento dell'atto.
3. L'Amministrazione, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dal Concessionario e qualora non sia esperibile o efficace il ricorso al Commissario di cui al comma 2, può, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza dando un idoneo preavviso. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione è indicata la durata, che non può essere superiore a sei mesi. Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.
4. L'Amministrazione, qualora ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità, applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 13, della legge n. 481/95.



5. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente convenzione si intendono esercitate direttamente dall'Amministrazione. A tal fine, l'Amministrazione nomina un Commissario che provvede ad adottare i provvedimenti, gli atti e gli interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, del personale, della organizzazione e dei mezzi, anche finanziari, del Concessionario.
6. Al Concessionario è accreditato l'importo ad esso spettante in relazione a quanto percepito per il periodo indicato dal provvedimento di sospensione dedotte le spese. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione è corrisposta al Concessionario, una somma quale acconto sul predetto importo e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata del periodo di sospensione, dei ricavi del Concessionario relativi all'anno precedente.
7. In caso di decadenza, l'Amministrazione esercita il riscatto secondo le modalità di cui all'articolo 16, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'articolo 17.
8. Qualora si verificano eventi non imputabili al Concessionario che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte del Concessionario, l'Amministrazione indica al Concessionario l'adozione di idonee misure atte a fronteggiare la situazione, fatto salvo l'obbligo dell'Amministrazione ad indennizzare il Concessionario per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione dell'Amministrazione.

Articolo 14

(Revoca della concessione)

1. Qualora, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1, della presente convenzione, l'Amministrazione, dopo avere assegnato al Concessionario un congruo termine per fornire controdeduzioni, può revocare la concessione anche parzialmente, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti del Concessionario. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un congruo periodo di preavviso per la sua esecuzione.
2. In caso di revoca, l'Amministrazione esercita il riscatto con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.
3. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, al Concessionario è riconosciuta, a titolo di acconto, la somma determinata con le modalità stabilite all'articolo 17.

Articolo 15

(Scadenza)


1. Alla scadenza della concessione si applica il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, al Concessionario è riconosciuta, a titolo di acconto, la somma determinata con le modalità stabilite all'articolo 17.

Articolo 16

(Riscatto)

1. Nei casi di decadenza e revoca, l'Amministrazione riscatta i beni relativi alle attività oggetto della concessione che sono di proprietà del Concessionario.
2. Con l'esecuzione del riscatto l'Amministrazione subentra nei diritti del Concessionario, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione ed ai beni oggetto del riscatto.
3. Entro tre mesi dalla scadenza del preavviso, il Concessionario consegna all'Amministrazione l'inventario dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attività in concessione ed i beni oggetto del riscatto nei quali è previsto il subentro dell'Amministrazione ai sensi del comma 2. In caso di mancato adempimento del

[Handwritten signature]



Concessionario, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti ed obbligazioni, a tale individuazione provvede l'Amministrazione.

Articolo 17

(Indennizzo per il riscatto in caso di decadenza)

1. In caso di riscatto dei beni del Concessionario conseguente a decadenza della concessione, l'Amministrazione corrisponde allo stesso un indennizzo che è determinato con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti di cui all'articolo 20.
2. L'Amministrazione è tenuta, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti agli investimenti di cui al comma 1 e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere od ad estinguere queste ultime e a versare al Concessionario uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci e corrispondenti ai piani di ammortamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi, risultanti dal bilancio e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
3. Il valore residuo di cui al comma 2 viene rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'Autorità. L'indennizzo per il riscatto deve tenere comunque conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile al Concessionario, sulla base di valutazioni effettuate dall'Autorità.
4. L'Amministrazione può, comunque, entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. In questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, l'Amministrazione provvede a corrispondere al Concessionario una somma a titolo di acconto pari alla metà della somma di cui al comma 2.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere al riscatto tramite l'eventuale Concessionario subentrante.

Articolo 18

(Modalità di aggiornamento della convenzione e voltura della concessione)

1. L'Amministrazione e il Concessionario, anche su proposta dell'Autorità, procedono agli aggiornamenti e alle revisioni della presente convenzione da essi ritenuti opportuni o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.
2. L'Amministrazione e il Concessionario procedono agli aggiornamenti e revisioni anche su proposta avanzata dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge n.481/95.
3. Le parti provvedono altresì ad adeguare la presente convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte, da disposizioni comunitarie o nazionali, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività. Nel caso in cui dette modifiche comportino la perdita dell'esclusiva di alcune o tutte le attività oggetto della concessione, il Concessionario può continuare a svolgere tali attività senza alcun altro riconoscimento o indennizzo per la perdita dell'esclusiva. Non comporta altresì alcun indennizzo per il Concessionario il passaggio della qualifica per il cliente finale da cliente vincolato a cliente idoneo. JHF
4. Su richiesta del Concessionario e previa approvazione dell'Amministrazione, nei casi di cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, la concessione è volturata a titolo gratuito al cessionario.



Articolo 19

(Accordi con Amministrazioni e soggetti esteri)

1. Gli accordi del Concessionario con Amministrazioni estere, connessi all'attività di distribuzione, possono essere stipulati previo parere favorevole della Amministrazione, che si intende espresso ove l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.
2. Gli accordi del Concessionario stipulati con soggetti esteri sono comunicati all'Amministrazione ed all'Autorità.

Articolo 20

(Bilancio, piano di investimenti, relazioni statistiche)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Concessionario trasmette all'Amministrazione il rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferito all'esercizio precedente. Al rendiconto il Concessionario allega:
 - a. i conti economici di dettaglio per il servizio elettrico, quando previsti dal regolamento di contabilità del Concessionario;
 - b. una relazione riassuntiva nella quale sono contenute le seguenti informazioni:
 - Proventi relativi a :
 - vendita di energia elettrica;
 - allacciamenti;
 - vendita di energia elettrica prodotta al GRTN;
 - altri derivanti dalla gestione della distribuzione dell'energia elettrica.
 - Costi relativi a :
 - acquisti di energia elettrica compresi costi per la produzione (laddove il Concessionario sia anche produttore);
 - esercizio (personale, acquisti, manutenzione, oneri sui finanziamenti altro).
 - Eventuali costi/proventi dalla Cassa Conguaglio del settore elettrico.
 - Investimenti finanziati.
2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, il Concessionario trasmette alla Amministrazione e all'Autorità, entro il termine di cui al comma precedente, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente contenente almeno i seguenti dati:
 - la quantità di energia distribuita, suddivisa tra clienti vincolati ed idonei, specificando le relative perdite sulle reti;
 - il numero di utenti serviti;
 - il numero e la tipologia dei disservizi;la consistenza degli impianti, il numero degli interventi deliberati ed eseguiti.

Articolo 21


(Sicurezza del lavoro)

1. Nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, il Concessionario è tenuto ad osservare ed a far osservare, la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.
2. Gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro possono determinare la decadenza di cui all'articolo 13.

Articolo 22

(Collegio arbitrale)

1. Tutte le controversie attinenti ai diritti patrimoniali afferenti alla presente convenzione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro 60 giorni dalla richiesta a trattare fatta da una



delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dall'Amministrazione, due dal Concessionario ed il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto ed in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Articolo 23

(Clausola generale di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico ed a quelle, in quanto applicabili, del codice civile nonché alle deliberazioni dell'Autorità.

Articolo 24

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data della stipula della presente convenzione, il Concessionario comunica all'Amministrazione e all'altro distributore che opera nell'area del Comune di Perdifumo la data, non successiva ad ulteriori tre mesi, entro la quale assume la responsabilità dell'attività di distribuzione di energia elettrica nell'intero comune. A decorrere dalla suddetta data e fino alla data in cui il Concessionario non acquisisca il ramo d'azienda dedicato all'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nell'area del citato comune non servita dal Concessionario, il Concessionario medesimo stipula, con l'altro distributore, un contratto d'affitto del ramo d'azienda di cui sopra. Tale contratto prevede clausole che assicurano la continuità e la qualità del servizio, nonché i relativi diritti e obbligazioni per l'altro distributore. Il Concessionario, corrisponde, a detto distributore, un corrispettivo per l'affitto del ramo d'azienda di cui sopra, sulla base dei criteri e dei parametri economici di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, fatti salvi tutti i diritti del Concessionario connessi all'eventuale mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 9 del medesimo decreto.

Articolo 25

(Disposizioni finali)

1. La concessione regolata dalla presente convenzione ha scadenza il 31 dicembre 2030.
2. Restano ferme, per le materie oggetto della presente convenzione, le attribuzioni dell'Autorità ai sensi della legge n. 481/95 e del decreto legislativo n. 79/99 nonché le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7 MAG. 2002

Per il Ministero delle Attività Produttive
Il Direttore Generale per l'Energia
e le Risorse Minerarie
(Ing. Tullio Maria Fanelli)



Per il Comune di Perdifumo

Il Sindaco
(Dr. Vincenzo Paolillo)

